



FEAMP  
2014 | 2020



GAL  
Gargano  
agenzia di sviluppo

## GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DEL GAL GARGANO  
CUP: B72118000120009 CIG: 7835643129

### RISPOSTE A QUESITI

**1) Dovrei partecipare al bando con la mia impresa che è inerente all'attività oggetto del bando, ma che non dispone di idonea documentazione amministrativa e sanitaria relativa alla somministrazione di bevande e alimenti perché tra le tante, si occupa di organizzazione di eventi, congressi, workshop etc., ma che in casi analoghi, ha affidato ad altre imprese che collaborano con me, la parte relativa alla ristorazione. Come potrei risolvere questo problema?**

Si faccia riferimento al paragrafo 2.2 del Disciplinare di Gara che prevede, per il bando di che trattasi, la partecipazione anche di RTI – imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché al paragrafo 2.3 dello stesso disciplinare in materia di Avvalimento per l'attestazione relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, avvalendosi di un altro soggetto.

**2) L'offerta tecnica cosa deve specificare di preciso?**

L'offerta tecnica, compilata conformemente al "Modello C" allegato all'Avviso di Gara, dovrà riportare la proposta tecnica dell'operatore partecipante conforme a tutti i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Tecnico ai paragrafi 5-6-7.

**3) Si chiede conferma che per la partecipazione alla gara in oggetto non sono richiesti requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e che per requisiti di capacità tecnica e professionale si debba intendere quanto richiesto nel paragrafo 2.4 con riferimento alla partecipazione in R.T.I. e precisamente: " aver maturato nell'ultimo biennio almeno una esperienza con enti e/o istituzioni pubbliche o private, relativamente ad attività di realizzazione, gestione e/o manutenzione di siti web; disporre di un organico medio annuo, nell'arco dell'ultimo biennio, composto, escluse le consulenze, da almeno 3 dipendenti. "**

Relativamente ai requisiti minimi:

La capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dell'operatore partecipante dovrà essere provata, pur senza riferimento ad elementi minimi, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'allegato XVII del decreto legislativo stesso. Più nel dettaglio:

La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

La capacità tecnica può essere provata mediante uno dei seguenti mezzi prova:

a) i seguenti elenchi:

i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima; ii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima;

b) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera; c) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua

impresa; d) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto; e) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità; f) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti

dell'impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione; g) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto; h) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni; i) una dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto; j) un'indicazione della parte di appalto che l'operatore economico intende eventualmente subappaltare; k) per i prodotti da fornire:

i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice; ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie. (art. 86, co. 1 d.lgs. n. 50/2016).

Relativamente a: "aver maturato nell'ultimo biennio almeno una esperienza con enti e/o istituzioni pubbliche o private, relativamente ad attività di realizzazione, gestione e/o manutenzione di siti web; disporre di un organico medio annuo, nell'arco dell'ultimo biennio, composto, escluse le consulenze, da almeno 3 dipendenti. "

Trattasi di refuso appositamente segnalato e corretto nel relativo documento.

**4) All'articolo 3 del Capitolato tecnico è richiesto che il costo dei servizi debba garantire: "possesso di idonea documentazione amministrativa e sanitaria relativa ad attività di somministrazione di alimenti e bevande". Tale documentazione deve essere posseduta necessariamente dal partecipante oppure può essere posseduta dal fornitore per i servizi di catering che verrà eventualmente attivato?**

Tale requisito deve essere posseduto dal partecipante alla gara, eventualmente facendo ricorso a quanto previsto in tema di R.T.I. e consorzi dal paragrafo 2.2 del Disciplinare di Gara.

Monte Sant'Angelo, 16.04.2019



IL RUP

Dott.ssa Annarosa Notarangelo